

N. 5923 sub 1/2025 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE CIVILE - LAVORO**

Il Giudice Unico del Lavoro, *dott.ssa Veronica Vaccaro*,
a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 30 settembre 2025 ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 5923 sub 1/2025 R.G., avente a oggetto il **ricorso ex art 700 c.p.c.**

PROMOSSA DA

_____, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Bartolo Mancuso (C.F. MNCBTL78L05A638L) e Tiziana Congi (C.F.
CNGTZN86L63C349I), giusta procura allegata al ricorso;

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (CF: 80185250588) – in persona del
Ministro pro tempore con sede in Roma viale Trastevere n 76 e **UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER IL LAZIO** (CF: 97248840585), in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, con sede a Roma via Frangipane n 41, contumaci;

- resistenti -



1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. [REDACTED] adiva il Tribunale Civile di Velletri – Sezione Lavoro per chiedere in via cautelare: *“Prendere, anche con decreto inaudita altera parte, i provvedimenti di urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito e in particolare, accertato che la ricorrente non ha rinunciato ad alcuna proposta di nomina e il diritto della ricorrente all’assegnazione di una supplenza corrispondente al suo punteggio, ordinare al Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del ministro pro tempore e/o Ufficio scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, di assegnare alla ricorrente la supplenza per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO, presso l’I.I.S. "M. Amari - P. Mercuri" di Ciampino - Marino, in Via Romana 11/13 - 00043 Ciampino, Roma (RMIS09600E), stipulando un contratto a tempo determinato di 18 ore o dell’orario di giustizia fino al termine delle attività didattiche (o fino alla diversa data di giustizia) e/o la diversa supplenza che si riterrà di giustizia nella classe di concorso ADSS, eventualmente ordinando e/o disponendo la risoluzione del contratto di lavoro eventualmente in essere con altro docente e/o di riammettere la ricorrente all’interno del sistema di assegnazione GPS, assegnando alla stessa la cattedra di diritto”* per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti. Contestualmente proponeva ricorso di merito da trattarsi in separata sede.

2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio restavano contumaci in giudizio.

3. La prima udienza di trattazione e discussione del ricorso cautelare veniva fissata e celebrata il giorno 30/9/2025 e all’esito veniva riservata la decisione cautelare. Il Giudice disponeva la notifica ai controinteressati del ricorso ex art 151 cpc mediante pubblicazione del ricorso e del decreto fissazione udienza sul sito internet del Ministero dell’Istruzione per almeno 4 giorni. Il Giudice all’udienza del 30 settembre 2025 verificava la regolarità del contraddittorio; controinteressati assenti.

4. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.

5. Il ricorso cautelare è fondato per i motivi di seguito espressi.



6. Ai fini della concessione di un provvedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* è necessaria la contemporanea presenza dei presupposti del *fumus boni iuris* (cioè della concreta probabilità che la pretesa avanzata dal ricorrente, *prima facie* fondata, possa essere accolta con la sentenza di merito) e del *periculum in mora* (cioè del fondato timore che il diritto cautelando subisca durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria un pregiudizio imminente ed irreparabile), sicché la carenza anche di uno solo di tali requisiti indefettibili è sufficiente ad escludere l'accoglimento dell'azione cautelare.

Ciò premesso, nella fattispecie in esame sussistono entrambi i presupposti.

7. Si precisa in fatto che la ricorrente per l'a.s. 2025/2026 avendo il titolo di insegnante di sostegno conseguito il 16/7/2022, veniva inserita nelle GPS provincia di Roma I fascia con posizione n. 2747 con punteggio pari a 72,50 (v. doc. n. 7 allegato al ricorso).

8. Per l'a.s. 2025/2026, in data 19/7/2025 la ricorrente presentava l'elenco delle proprie preferenze di assegnazione di cattedre esprimendo 66 preferenze (v. doc. n. 11 allegato al ricorso).

9. Con il primo turno di nomina del 30/8/2025 il Ministero convocava numerosi docenti per l'assegnazione delle cattedre con punteggio superiore o inferiore a quello della ricorrente (v. doc. n. 8 allegato al ricorso).

10. In data 8/9/2025 il Ministero provvedeva a nuove assegnazioni di cattedre a docenti con punteggio anche inferiore a quello della ricorrente e anche con posizione in graduatoria successiva a quella della ricorrente (v. doc. n. 9 allegato al ricorso).

11. In particolare, con riferimento alla prima preferenza espressa dalla ricorrente nelle GPS I fascia con la dichiarazione del 19/7/2025 (v. doc. n. 11 allegato al ricorso) rappresentata dalla cattedra di sostegno ADSS (sostegno scuola secondaria di II grado) presso l'I.I.S. "M. Amari- P. Mercuri" di Ciampino – Marino, sito in via Romana n. 11/13, 00043 Ciampino (RM), codice meccanografico: RMIS09600E, il programma informatico del Ministero di cui all'art. 12 punto 2 Ordinanza n. 88/2024 la assegnava a [REDACTED] con punteggio inferiore alla ricorrente pari a 68,5 e con posizione successiva in graduatoria al n. 3017. Con documentazione versata in atti dalla ricorrente in data 30/9/2025, risulta provato che [REDACTED] rinunciava alla cattedra sopra indicata.



12. Ciò posto, la ricorrente veniva saltata illegittimamente dall'algoritmo nelle GPS I fascia per un suo malfunzionamento, con conseguente sua illegittima pretermissione e con conseguente assegnazione del posto - che a lei sarebbe spettato - ad altro docente, con punteggio inferiore e con posizione in graduatoria inferiore.

13. Tutto ciò premesso, il Tribunale accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del *fumus boni iuris* all'assegnazione della cattedra di sostegno ADSS (sostegno scuola secondaria di II grado) presso l'I.I.S. "M. Amari- P. Mercuri" di Ciampino – Marino, sito in via Romana n. 11/13, 00043 Ciampino (RM), codice meccanografico: RMIS09600E, in quanto illegittimamente pretermessa dal sistema informatico.

14. Sussistendo altresì il *periculum in mora* in quanto il ritardo nell'assegnazione della cattedra sopra indicata alla ricorrente pregiudica il suo diritto al lavoro costituzionalmente garantito dall'art. 4 Cost., il Tribunale, in accoglimento del ricorso cautelare proposto, ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di assegnare a LUDOVICI PIETROPAOLI Lucia la cattedra di sostegno ADSS (sostegno scuola secondaria di II grado) presso l'I.I.S. "M. Amari- P. Mercuri" di Ciampino – Marino, sito in via Romana n. 11/13, 00043 Ciampino (RM), codice meccanografico: RMIS09600E con stipula di contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, disponendo la risoluzione del contratto eventualmente già stipulato con altro docente non avente diritto al posto.

15. Stante la soccombenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, condanna questi ultimi, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che vengono liquidate definitivamente - in applicazione della tabella n. 10 (procedimenti cautelari del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compresa nel III scaglione - come segue:

- 1) fase di studio della controversia: 992,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 496,00 euro
- 2) fase introduttiva del giudizio: 672,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 336,00 €
- 3) fase decisionale: 635,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 317,50 euro



per un totale di 1149,50 €.

16. Condanna, dunque, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate nella misura di € 259,00 per spese, in € 1149,50 per onorari, oltre 172,42 € per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:

- ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di assegnare a [REDACTED] a cattedra di sostegno ADSS (sostegno scuola secondaria di II grado) presso l'I.I.S. "M. Amari- P. Mercuri" di Ciampino – Marino, sito in via Romana n. 11/13, 00043 Ciampino (RM), codice meccanografico: RMIS09600E, con stipula di contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, disponendo la risoluzione del contratto eventualmente già stipulato con altro docente non avente diritto al posto;
- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate nella misura di € 259,00 per spese, in € 1149,50 per onorari, oltre 172,42 € per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Velletri, il 1°/10/2025.

Il Giudice del lavoro

dott. ssa Veronica Vaccaro

